

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

		RIBUTARIA PROVINCIAL	E		
	DI FOGGIA			SEZIONE	2
riur	nita con l'intervento dei Sig	gnori:			
	MORLACCO	VINCENZO		Presidente	
	ZOPPO	LEONARDO		Relatore	
	SCILLITANI	ROBERTO		Giudice	1
				1	1
				C	-
				4)
				A.	
ha	emesso la seguente		1000		
		SENTENZA	~ X		
	ul ricorso n. 1055/2017 epositato il 15/06/2017	.0.			
	avverso AVVISO DI ACC ontro:	CERTAMENTO n° 15301	H.C.I. 2010		
di	feso da:	10			
7					
		1			
pro	oposto dal ricorrente:				
			FG		
dif	eso da:				



SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

Nº 1055/2017

UDIENZA DEL

05/12/2017 ore 09:00

1981/17

PRONUNCIATA IL:

05 DIC. 2017

2 1 DIC 2017

Il Segretario

PERHO MANAGER

OGGETTO DELLA DOMANDA, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il sig. proponeva ricorso ordinario cartaceo contro l'avviso di accertamento n.15301 del 10/04/2015 con il quale l'/
Spa, già concessionario della riscossione per il Comune di Foggia, richiedeva il pagamento di quanto dovuto per ICI anno 2010.

Il ricorrente sostiene che è venuto a conoscenza del predetto avviso di accertamento solo a seguito di scrutinio presso gli sportelli di AIPA Spa e, in tale occasione, aveva appreso che l'avviso in discussione era stato notificato il 16/06/2015.

Dopo aver ottenuto la relata di notifica in discussione, il contribuente rilevava che la notificazione era nulla in quanto effettuata secondo il rito degli irreperibili assoluti (deposito presso la casa comunale ed invio della raccomandata informativa, peraltro mai ricevuta), mentre lo stesso è da sempre residente in Foggia i del i ce con sede dell'azienda (

tione) in Foggia

Nel proseguo del ricorso il ricorrente affronta altre problematiche quali l'insussistenza dei requisiti di legittimazione attiva alla riscossione e di interesse al processo, la mancanza del contradditorio, il difetto di firma dell'atto impositivo, il difetto di motivazione nel calcolo della pretesa impositiva ed il mancato riconoscimento del cd. beneficio prima casa.

Si costituisce la controparte a per mezzo dell'avv. 3, con controdeduzioni del 17/07/2017 pervenute a questa Commissione giusto invio telematico effettuato in pari data, il quale, allegando documentazione relativa alla notificazione operata, contesta la tardività del ricorso, la legittimità del procedimento di notifica eseguito, l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal contribuente.

La Commissione in data 26/09/2017 accoglie l'istanza di sospensione dell'atto impugnato fissando la trattazione del merito all'udienza del 05/12/2017.

Parte ricorrente deposita memorie illustrative in data 06/11/2017 eccependo, in via preliminare, la inammissibilità della costituzione di controparte perché operata in via telematica a fronte di un ricorso introdotto secondo la procedura ordinaria in via cartacea e perché operata da parte di difensore non appartenente alla struttura organizzativa della controparte in violazione dell'art.11 D.lgs. 546/1997 nonché per delega rilasciata allo stesso difensore da parte di soggetto non abilitato alla rappresentanza legale del concessionario della riscossione che, fra l'altro, avrebbe perso la legittimazione attiva e l'interesse al processo.

La Commissione, riunita in pubblica udienza -come da pv del 5/12/2017- per la trattazione del ricorso rubricato con RGR n.1055/2017, esaminati gli atti, decide come di seguito.

In via preliminare, il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n.163 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente come oggetto il "Regolamento sulla disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'art.39 c.8 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2011, n.111", all'art.9, rubricato "Notificazione e deposito degli atti" al 1º comma dispone che "Il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonche' quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione,









sono notificati utilizzando la PEC secondo quanto stabilito dall'articolo 5", a sua volta il successivo art.10, rubricato "Modalita' di costituzione in giudizio" dispone che "I. La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell'articolo 9, avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T del ricorso, della nota d'iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso allegati, attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione. 2. Successivamente alla costituzione in giudizio del ricorrente, il S.I.Gi.T. rilascia, altresi', il numero di iscrizione del ricorso nel registro generale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 3. La costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti della parte resistente avviene con le modalita' indicate al comma 1".

La Commissione osserva in proposito come il combinato disposto dei due articoli su citati fa sì che solo nel caso di notificazione del ricorso introduttivo a mezzo PEC, la costituzione in giudizio del ricorrente debba avvenire in maniera telematica, cioè mediante il Sigit, mentre nell'altro caso, quello cioè in cui il ricorrente non abbia notificato il ricorso tramite PEC, ma abbia utilizzato altri canali, ad esempio il deposito presso la controparte o l'invio, alla stessa, tramite posta, la costituzione in giudizio debba avvenire senza utilizzare il sistema Sigit ma in altro modo, cioè utilizzando il deposito di copia del ricorso presso la segreteria della Commissione o tramite, anche qua, invio tramite posta alla stessa.

Per quanto attiene poi la costituzione in giudizio della parte resistente, precisa il comma 3 dell'art.10, lo stesso avviene con le modalità del comma 1: il richiamo -tout court- alle modalità indicate al comma 1 fa si che lo stesso debba essere interpretato nel senso che venga, implicitamente, richiamato anche l'inciso "nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell'articolo 9" cioè mediante PEC: in conclusione il sistema si costruisce nel senso che se il ricorso è introdotto tramite PEC la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente debba avvenire in modo telematico, cioè tramite il sistema Sigit, mentre nel caso il ricorso sia stato introdotto in altro modo, diciamo "cartaceo", cioè con deposito presso la controparte o invio tramite posta alla stessa, anche la costituzione in giudizio tanto del ricorrente quanto della parte resistente debba avvenire in modo "cartaceo", cioè con deposito di copia del ricorso o delle controdeduzioni presso la Commissione; insomma dalle norme richiamate il sistema si lascia ricostruire nel senso che le modalità seguite dal ricorrente per introdurre il ricorso, "cartaceo" o "telematico", vincolano per tutti, ricorrente e controparte, lo sviluppo del giudizio, in primo grado ed anche in appello ex art.2, comma 3, DM 163/2013 (vd. in tal senso anche CTP Reggio Emilia, sentenza n.245/17).

L'applicazione di siffatta interpretazione della citata normativa al caso di specie comporta che la controparte , quale concessionario alla riscossione succeduto ad , non possa dirsi essersi validamente costituita e non possa dirsi avere prodotto alcuna controdeduzione e/o documentazione in quanto non risultanti al fascicolo processuale.

Tanto premesso, il ricorso è fondato e quindi merita accoglimento per i seguenti motivi.

Come si legge nella relata di notifica, il messo notificatore ha utilizzato la procedura degli irreperibili assoluti; pertanto ha affisso all'albo comunale l'avviso di accertamento ed ha inviato la raccomandata informativa, non ricevuta dal contribuente. Ma tale procedura eccezionale è consentita solo allorquando – dopo aver effettuato scrupolose ricerche – vi sia la prova che il contribuente non abbia la residenza/domicilio/abitazione/ufficio presso il Comune. Ma i La ha solo depositato l'atto e non vi è traccia delle ricerche che dovevano effettuarsi presso il Comune. Peraltro il ricorrente







M

ha versato in atti la documentazione attestante la sua residenza in Foggia

"e nuovo

e della sua azienda in Foggia alla

In tal caso il messo notificatore avrebbe dovuto ricercarlo "nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio" attestando in maniera espressa l'impossibilità di eseguire la notificazione per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle altre persone indicate dal citato art.139 CPC quali possibili consegnatarie, pena l'inesistenza della notificazione come stabilito dalla sentenza Cassazione Sezioni Unite n.16421/2007 e successive richiamate dal contribuente nei propri scritti difensivi (in tal senso anche CTP Foggia nn. 686/2016 e 927/2016 concernenti lo stesso contribuente qui istante).

Cionondimeno la Commissione osserva anche che "... in tema di notifica ... nei casi di «irreperibilità cd. relativa» del destinatario ... va applicato l'art.140 CPC ... sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi previsti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione ..." ex da ultimo anche la recentissima Cassazione n. 26165/2017 oltre precedenti richiamate dal contribuente nei propri scritti difensivi.

In tale circostanza è evidente che il contribuente non è venuto a legale conoscenza dell'atto in contestazione. Pertanto la richiesta di _____ infondata.

L'accoglimento della suddetta eccezione pregiudiziale è assorbente delle altre questioni sollevate dal ricorrente ed esime il Collegio dal loro esame.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso come in motivazione. Le spese e competenze di giudizio, quantificate rispettivamente in €. 60,00 per CUT ed in €. 1.000,00, oltre accessori di legge, per le competenze seguono la soccombenza direttamente in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.

Così deciso in Foggia, lì 05/12/2017

Il Relatore-estensore

(L. Zoppo)

Il Presidente

